



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

COMUNE DI RAVENNA

NOTA INFORMATIVA ACCONTO 2020

RATA ACCONTO IMU 2020

SCADENZA 16 GIUGNO 2020 CON POSSIBILITA' DI PAGAMENTO ENTRO IL 16 OTTOBRE 2020

Vista la situazione di assoluta emergenza per effetto della epidemia da Covid 19 e in assenza di una normativa nazionale che non ha rinviato il termine di pagamento della prima rata IMU fissata per legge al 16 giugno prossimo, il Comune di Ravenna ha deciso di consentire il pagamento della rata in scadenza a giugno entro il 16 ottobre 2020. I versamenti effettuati entro tale data saranno ritenuti tempestivi.

La delibera delle aliquote per l'anno 2020 sarà approvata entro il 31/07/2020 come previsto dall'art. 107 del DL 18/2020 convertito nella L. 27/2020.

In ogni caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato utilizzando aliquote e detrazioni stabilite per l'anno 2019 per le quali si rinvia alla relativa nota informativa 2019.

Il saldo IMU 2020 dovrà invece essere corrisposto, come di consueto, entro il 16 dicembre 2020.

"IMU" NOVITA' 2020

Si informa che l'art. 1 - commi 738 e seguenti - della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disciplinato ex novo l'applicazione della imposta municipale propria (IMU), in linea di continuità con il precedente regime normativo trattandosi di mera evoluzione normativa, come chiarito anche dal Ministero della Economia e delle Finanze con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020. Si segnalano le seguenti novità in essere dal 2020

INTRODUZIONE FIGURA "GENITORE AFFIDATARIO" (in luogo dell'ex coniuge)

E' stata prevista l'assimilazione all'abitazione principale della "casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".

Si chiarisce quindi che la soggettività passiva dell'assegnatario opera solo se ci sono figli affidati. In caso contrario la soggettività segue i criteri ordinari; ciò significa che se l'immobile è di proprietà (in tutto o in parte) del coniuge non assegnatario la quota del non assegnatario sarà imponibile, mentre quella dell'utilizzatore, laddove questi abbia residenza anagrafica e dimora nella casa medesima, sarà esente alla

stregua di abitazione principale.

ELIMINAZIONE EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER ABITAZIONE POSSEDUTA DA ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) PENSIONATI

Non è stata riproposta la equiparazione ad abitazione principale per l'abitazione posseduta da italiani residenti all'estero (AIRE) pensionati e quindi non può ritenersi più applicabile l'esenzione, divenendo l'immobile oggetto di imposta.

ABOLIZIONE DELLA TASI A FAR DATA DALL'ANNO 2020.

L'articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, ha disposto l'abolizione della TASI a far tempo dall'anno 2020. Con il sopra citato provvedimento normativo è stato disposto che gli immobili già assoggettati a TASI sino al 31/12/2019, siano sottoposti ad IMU regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019 a partire dal 1° gennaio 2020

TERMINE DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU

Il termine di presentazione della dichiarazione 2020 è stato fissato al 30 giugno 2021.

Limitatamente invece ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020;

| |
|--|
| SCADENZA VERSAMENTO E MODELLO F24 |
|--|

SCADENZA ACCONTO: 16 GIUGNO 2020 CON POSSIBILITA' DI PAGAMENTO ENTRO IL 16 OTTOBRE 2020

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre utilizzando le aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2019 (per le quali si rimanda alla nota informativa 2019).

SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2020

Il versamento a saldo va fatto a conguaglio per l'intero anno, utilizzando le aliquote deliberate per l'anno 2020.

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota ed al periodo di possesso per l'anno stesso.

L'imposta non si versa se l'importo complessivamente dovuto per l'anno è uguale o inferiore a Euro 12,00.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato, quando prevista, va effettuata avvalendosi del modello F24.

Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Nel modello F24 deve essere compilata la "Sezione IMU e altri tributi locali" e nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere inserito il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (per il Comune di Ravenna il codice ente è **H199**).

Per il versamento della prima rata va barrata la casella "Acc" (acconto), mentre per il saldo finale occorre barrare la casella "Saldo"

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando gli appositi codici tributo sotto elencati:

| F24 - CODICI TRIBUTO | COMUNE | STATO |
|--|--------|-------|
| Abitazione principale e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 | 3912 | |
| Terreni agricoli | 3914 | |
| Aree Fabbricabili | 3916 | |
| Altri Fabbricati | 3918 | |
| Fabbricati categoria D | 3930 | 3925 |
| Imu interessi da accertamento | 3923 | |
| Imu sanzioni da accertamento | 3924 | |

INFORMAZIONI

Gli Uffici di Ravenna Entrate, in Via Magazzini Anteriori 1 - Ravenna, sono a disposizione per eventuali chiarimenti nei seguenti giorni ed orari:

o dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

o il martedì e il giovedì anche pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 16.30.

tel. 0544 424648 - 0544 424651

(anche per appuntamento)

fax: 0544 424612

sito: www.ravennaentrate.it

e-mail: imutasi@ravennaentrate.it

pec: postacert@pec.ravennaentrate.it

L'accesso ai locali è regolato dalla norme sui distanziamenti « Covid19 »

Ravenna, 27 MAGGIO 2020